

INDICE

	Pag.
TITOLO I - GENERALITA'	1
Art. 1 - Natura, scopi, contenuti e riferimenti del P.U.C.	1
Art. 2 - Modalità generali di attuazione	1
Art. 3 - Effetti e cogenza del P.U.C.	2

TITOLO II - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI	2
Art. 5 - Definizioni e prescrizioni di carattere generale	2
Art. 6 - Parametri geometrici dell'edificazione	2
Art. 7 - Categorie degli interventi edilizi	3
Art. 8 - Tipologia dei fabbricati	6
Art. 9 - Condizioni di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree. Fasce di rispetto	7
Art. 10 - Parcheggi a carico dei titolari delle opere	7

TITOLO III – URBANIZZAZIONI	8
Art. 11 - Le urbanizzazioni	8
Art. 12 - Centri storici	8
Art. 13 - Insedimenti di edilizia mista	8
Art. 14 - Insedimenti commerciali di livello provinciale	10
Art. 15 - Insedimenti industriali, artigianali e commerciali	10
Art. 16 - Insedimenti per attività zootecniche	10
Art. 17 - Campeggi	11
Art. 18 - Equipaggiamenti:attrezzature e servizi	11
Art. 19 - Verde pubblico attrezzato e aree sportive all'aperto	12

TITOLO IV - GLI SPAZI APERTI	12
Art. 20 - Gli spazi aperti	12
Art. 21 - Aree agricole	13
Art. 22 - Baite	14
Art. 23 - Boschi	15
Art. 24 - Pascoli	16
Art. 25 -Aree improduttive e ghiacciai	16
Art. 26 - Cave	17
Art. 27 - Discariche e centri di rottamazione. Depuratori	17

TITOLO V - INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E COMUNICAZIONI	18
Art. 28 – Strade	18
Art. 29 - Parcheggi pubblici ed aree di servizio	19
Art. 30 - Piste da sci, impianti di risalita, aree di accesso e di servizio	20

TITOLO VI - TUTELA AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE	20
Art. 31 - Scopo, oggetto ed esercizio della tutela	20
Art. 32 - Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi	21
Art. 33 - Cautele per l'ambientazione degli interventi edilizi	21
Art. 34 - Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici	22
Art. 35 - Cautele per l'ambientazione degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo	23
Art. 36 - Aree sensibili ambienti d'alta montagna e fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi	24
Art. 37 - Biotopi ed elementi naturalistici di rilievo	25
Art. 38 - Manufatti e siti di interesse storico, culturale e naturalistico	25
Art. 39 - Aree archeologiche. Ritrovamenti. Notifiche	25
Art. 40 - Difesa paesaggistica. Verde privato.	26
Art. 41 - Recupero ambientale	26
Art. 42 - Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino	27

TITOLO VII - PROTEZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA	27
Art. 43 - Rischio geologico	27
Art. 44 - Controllo geologico	27
Art. 45 - Protezione di sorgenti selezionate	28

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - *Natura, scopi, contenuti e riferimenti della Variante al P.R.G. di Sagron Mis (P.U.C.)*

1. La Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (Piano Urbanistico Comprensoriale- P.U.C) è strumento attuativo del Piano Urbanistico Provinciale. Nel territorio del Comune di Sagron Mis esso fornisce le disposizioni in materia di:

- uso del suolo
- infrastrutture territoriali
- tutela dell'ambiente e dei beni storico-culturali
- protezione dai rischi naturali e dalle acque

2. Nella presente forma, la Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.) modifica, aggiorna e sostituisce il Piano Urbanistico Comprensoriale approvato dalla Giunta Provinciale il 27.08.1993; adeguandosi nel contempo alle indicazioni del Piano Urbanistico Provinciale, approvato con L.P. 9.11.1987, n. 26 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, con tale adeguamento viene ottemperato all'art. 5 comma secondo della stessa legge. Rimane in vigore il Piano Generale degli Insedimenti Storici (P.G.I.S.), approvato dalla Giunta Provinciale il 25.6.1987, e le sue modifiche dalla Giunta Provinciale il 21.05.1993.

3. La Variante al P.R.G. di Sagron Mis (P.U.C.) è costituita da:

a. Relazione Illustrativa

b. Cartografia, comprendente:

- 1 tavola in scala 1:10.000 : tavola di progetto n. 26 (variante)
- 1 tavola in scala 1:2.880 : tavola di progetto n.17 (variante)

c. Norme di Attuazione. (variate)

d. Norme di Attuazione relative agli insediamenti storici (PGIS) (variate)

Rimangono in vigore, laddove non variate, le seguenti tavole del P.R.G.di Sagron Mis (P.U.C.):

- Tavola n. 12 e Tavola n. 17 (scala 1:10.000)
- Tavola n. 17 (scala 1:2.880)

Art. 2 - Modalità generali di attuazione

1. L'attuazione della Variante al PRG di Sagron Mis (P.U.C.) ha luogo osservando le indicazioni contenute nella Cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione nonché secondo gli indirizzi e i criteri interpretativi risultanti dalla Relazione Illustrativa. Le indicazioni contenute nella Cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti. In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la tavola a scala più dettagliata.

2. Dove non è previsto uno dei Piani Esecutivi di grado subordinato di cui al seguente comma 3, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, ottenuta la concessione o l'autorizzazione edilizia.

3. La Cartografia indica con apposita grafia i perimetri dei Piani Esecutivi di grado subordinato per l'attuazione del P.R.G. (P.U.C.) Essi sono:

a. Piani Attuativi a fini generali (P.A.) (ex P.G.Z.)

b. Progetti di Recupero Ambientale (P.R.A.)

c. Piani Attuativi a fini Speciali per l'Edilizia Abitativa (P.A.E.A.) (ex P.E.E.P.)

d. Piani Attuativi a fini Speciali per Insedimenti Produttivi (P.A.I.P.) (ex P.I.P.)

e. Piani di Lottizzazione convenzionati (P.L.C.)

Ove le presenti Norme, o la Relazione Illustrativa, o i rispettivi Allegati, stabiliscano criteri orientativi, i Piani Esecutivi di grado subordinato devono attenersi, nello sviluppo delle loro procedure e dei loro contenuti tecnici. I piani subordinati già approvati dalla Giunta Provinciale, alla data di adozione del P.U.C. da parte dell'Assemblea Comprensoriale, vengono recepiti dal P.R.G.(P.U.C.), ai sensi dell'art. 11 della L.P. 3.8.1970, n. 11 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, con mantenimento della disciplina dei terreni già autorizzata.

4. I Piani Attuativi generali, i Piani Attuativi a fini speciali ed, i P.R.A., sono redatti dal Comune interessato, in conformità alle leggi provinciali in materia.

5. Nel Comune una quota non inferiore al 50% del volume complessivo realizzabile nei Piani Attuativi a fini Speciali per l'Edilizia Abitativa sia in aree di espansione che in aree di completamento e negli insediamenti storici, va riservata a edilizia residenziale pubblica.

6. I P.L.C. sono redatti in osservanza delle leggi provinciali in materia e devono rispettare le destinazioni d'uso, le tipologie edilizie e le indicazioni relative alla viabilità riportate nelle planimetrie del P.U.C. nonché gli indici edilizi ed urbanistici prescritti per ciascuna zona. Gli elaborati dei P.L.C. sono stabiliti dal Regolamento Edilizio. I P.L.C. già approvati dalle Amministrazioni Comunali alla data di adozione della Revisione del P.U.C. rimangono in vigore con gli indici e parametri approvati, ai sensi dell'art. 11 della L.P. 3 agosto 1970, n. 11 e s.m.i.

7. Il territorio compreso nel Parco di Paneveggio e delle Pale di S. Martino è assoggettato a quanto previsto dal «Piano del Parco» approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 12939 d.d. 11.10.1996.

8 Gli interventi sulle "baite" di cui al successivo articolo 22 sono soggetti alle disposizioni del "Manuale tipologico" che costituisce parte integrante della Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.)

9. Quanto non esplicitamente considerato dalla Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.) è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 3 - Effetti e cogenza del P.U.C.

1. La Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.) ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie nel territorio comprensoriale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle rispettive destinazioni.

2. Si può eccezionalmente derogare alle indicazioni della Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.) solo per interventi edilizi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico generale. Le richieste di deroga, ai sensi delle leggi in vigore, sono formulate dai Consigli Comunali.

3. Gli immobili e gli usi del suolo che al momento dell'adozione della Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Sagron Mis (P.U.C.) sono in contrasto con le sue disposizioni possono subire modifiche solo per adeguarvisi. Sono in ogni caso ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1.

Art. 4 – omissis

TITOLO II - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 5 - Definizioni e prescrizioni di carattere generale

1. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per zone ed aree, a seconda che si tratti di:

- urbanizzazioni, ovvero aree edificate o edificabili (Titolo III);
- spazi aperti (Titolo IV);
- aree per infrastrutture (Titolo V).

Per ciascuna di queste zone ed aree sono fissate i parametri edificatori, le modalità d'uso del suolo, i tipi di intervento e di edifici o opere ammessi e i relativi criteri di esecuzione, in ordine ai temi della tutela ambientale che a sua volta è oggetto di trattazione specifica (Titolo VI).

2. Alcune definizioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie hanno carattere generale. Esse riguardano:

- i parametri geometrici dell'edificazione (art. 6);
- la classificazione degli interventi edilizi (art. 7);
- la tipologia dei fabbricati (art. 8);
- i condizionamenti generali per l'edificazione (art. 9);
- il dimensionamento dei parcheggi la cui esecuzione spetta ai soggetti degli interventi edilizi (art. 10).

3. Le indicazioni in proposito valgono per tutte le aree e zone.

Art. 6 - Parametri geometrici dell'edificazione

1. Sf = Superficie fondiaria

E' la superficie del lotto o delle proprietà in cui si realizzano gli interventi edilizi.

2. Ve = Volume emergente

E' il volume emergente dal livello naturale del terreno o del piano di spiccatto se questo è a quota inferiore alla linea naturale del terreno. Per ciascuna area o zona possono essere fissati dei volumi emergenti per ciascun fabbricato, alle condizioni stabilite nell'art. 8, comma 12.

3. Vi = Volume interrato

E' il volume al di sotto del livello naturale del terreno o dal piano di spiccatto se questo è a quota inferiore alla linea naturale del terreno. E' consentito costruire garage, cantine o depositi interrati sia nel centro storico che nelle aree di insediamento di edilizia mista, ed aree agricole di potenziale sviluppo insediativo, purchè le rampe di accesso siano a distanza superiore a 3.00 ml dal confine con le strade pubbliche. E' consentita inoltre la costruzione di garage, cantine

e depositi interrati in zona agricola annessi agli edifici esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme per un volume massimo pari al 40% del volume emergente. In tutte le altre zone sono consentite costruzioni interrate fino a volumi max corrispondenti al V_e .

La costruzione di volumi interrati è comunque strettamente collegata alla presenza di un volume emergente.

4. V_t = Volume totale

E' la somma del volume emergente (V_e) e del volume interrato (V_i). Sono considerate «volumi tecnici» le strutture destinate a funzioni complementari o integrative di tipo tecnico per i servizi o gli impianti degli edifici (ascensori, serbatoi dell'acqua, canne fumarie e simili). Ai fini dei parametri edificatori di zona, i volumi tecnici non si computano. I volumi delle logge e dei portici d'uso privato sono computati al 50% Il volume dei portici aperti all'uso pubblico non si computa.

La realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica per gli edifici esistenti all'entrata in vigore del P.U.C. è sempre ammessa purché l'aumento dello spessore delle murature esistenti non superi i cm 10.

5. I_f = Indice di fabbricabilità fondiaria

E' il volume emergente (V_e) costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (S_f), espresso in mc/mq.

6. S_c = Superficie coperta

E' l'area rappresentata dalla proiezione orizzontale di tutti i volumi dell'edificio, compresi quelli in aggetto. Pensiline, balconi e gronde non si calcolano fino ad uno sporto massimo di ml 1.50.

7. S_u = Superfici utile

E' la somma delle superfici lorde di tutti i locali abitabili o utilizzabili per attività economiche.

8. R_c = Rapporto di copertura

E' la percentuale di superficie fondiaria (S_f) che può essere costruita ($S_c = R_c \% \times S_f$).

9. H = Altezza

E' l'altezza di ciascuna fronte di un edificio misurata dal piano di spiccatto (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno), o dal livello naturale del terreno, fino all'estradosso dell'ultimo solaio (nel caso di edifici con copertura piana) o ad un piano virtuale parallelo ad esso, mediano tra l'appoggio delle falde di copertura e il colmo delle stesse (nel caso queste siano inclinate). Qualora il piano di spiccatto del fabbricato risulti tutto o in parte a quota superiore, rispetto all'andamento naturale del terreno, l'altezza si misura dal livello originario di quest'ultimo come esemplificato dal quadro A.

10. L = Lunghezza delle fronti

E' la misura orizzontale massima di ciascuna fronte il cui sviluppo planimetrico non sia interrotto da riseghe di profondità di almeno ml 1,50. Il presente parametro si applica esclusivamente negli interventi di nuova costruzione.

11. Distanze minime

Sono i distacchi minimi, misurati in proiezione orizzontale, che devono intercorrere tra la proiezione orizzontale dei fabbricati ed i confini di proprietà (D_c), le proiezioni degli edifici fronteggianti (D_e) o i cigli stradali (D_s), a seconda dei casi. La distanza dai cigli stradali va rispettata anche per i fabbricati interrati. Per ogni altro aspetto relativo alle distanze minime valgono i disposti del Codice Civile.

Art. 7 - *Categorie degli interventi edilizi*

1. Si considerano quattro categorie di intervento edilizio:

- a. di conservazione;
- b. di ristrutturazione;
- c. di nuova costruzione;
- d. di demolizione definitiva.

2. Agli interventi di conservazione appartengono quelli di cui all'art. 77 bis della legge provinciale n. 22/91. Con queste opere sono ammesse modifiche delle funzioni degli edifici e dei manufatti esistenti solo laddove indicato dallo strumento urbanistico. Tutti i fabbricati e i manufatti esistenti sono suscettibili di interventi di conservazione. Sono vincolati alla conservazione ed ai relativi interventi i manufatti, gli edifici e i siti normati dai seguenti articoli 12 e 38.

3. Agli interventi di ristrutturazione appartengono quelli di cui all'art. 77 bis della legge provinciale n. 22/91. Salvo che per i fabbricati e i manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma precedente, tutti i fabbricati e manufatti esistenti sono suscettibili di ristrutturazione. Gli edifici non conformi alle prescrizioni funzionali e tipologiche di zona possono essere ristrutturati solo per renderli conformi alle medesime. Per gli edifici esistenti compresi nelle aree dell'art. 9, comma 2, esclusi quelli ricadenti nelle fasce cimiteriali, gli interventi di ristrutturazione possono comportare un aumento del volume emergente fino al 10% di quello esistente, purché non siano superati i parametri massimi stabiliti per ciascuna zona.

4. Negli interventi di nuova costruzione rientrano la nuova costruzione di fabbricati e manufatti su aree libere e la ricostruzione di fabbricati e manufatti su aree liberate mediante la demolizione di strutture esistenti. Ad esclusione dei fabbricati e manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma 2, ogni fabbricato è suscettibile di demolizione e ricostruzione. Le nuove costruzioni e le ricostruzioni devono comunque rispettare le prescrizioni funzionali e tipologiche di zona ed i relativi parametri edificatori.

5. La demolizione definitiva è un intervento che comporta l'eliminazione di manufatti o fabbricati esistenti senza sostituzione o ricostruzione. Ad esclusione di fabbricati e manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma 2, la demolizione definitiva è consentita ovunque. Il progetto di demolizione deve prevedere la sistemazione dell'area libera risultante conformemente alle indicazioni funzionali ed i criteri di ambientazione stabiliti dalle presenti Norme.

QUADRO A

MISURAZIONE DELLE ALTEZZE MASSIME DEGLI EDIFICI

Art. 8 - Tipologia dei fabbricati

1. Per quanto concerne gli interventi edilizi, si considerano i seguenti tipi fondamentali di fabbricati, e si fissano per ciascun tipo le volumetrie massime ammissibili zona per zona.

2. Per fabbricati residenziali si intendono genericamente le case per abitazioni di ogni tipo, primarie e secondarie, (e quelle in multiproprietà, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti). Sono considerate tali

anche le case nelle quali, oltre alle abitazioni, si collocano eventualmente studi professionali, laboratori artigianali o di tipo familiare, negozi, pubblici esercizi e quant'altro può essere inteso come generico complemento della residenza, ivi compresi i garages, le cantine, le legnaie ecc. purché la residenza occupi almeno il 50% della superficie utile.

3. Per fabbricati turistici si intendono:

- a. gli alberghi, i garni, i motel, i villaggi-albergo come definiti dalla L.P. 16.11.1981 n. 23 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- b. le colonie e le case per ferie di enti, società ed imprese;
- c. i rifugi alpini.

4. Per fabbricati terziari si intendono gli edifici specialmente conformati per raccogliere esclusivamente uffici, attività commerciali e servizi pubblici e privati con le relative attrezzature complementari (depositi, garages, ecc.); ovvero gli edifici residenziali qualora la residenza occupi meno del 50% della superficie utile o più del 50% sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie.

5. Come equipaggiamenti si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi e ricreativi del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garages, ecc.), pubblici o privati, purché aperti al pubblico.

6. Per fabbricati produttivi si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni, le fabbriche, i depositi commerciali e di materiale edile, le rivendite all'ingrosso ed in dettaglio purché in forma di supermercato limitato alla grande distribuzione, i ricoveri per macchinari, le tettoie, i parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali, i silos industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all'artigianato non familiare, al commercio in grande scala e simili, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi per manovre dei mezzi e i depositi all'aperto.

7. Per fabbricati zootecnici si intendono quelli destinati specificamente al ricovero e all'allevamento del bestiame per aziende di dimensioni minime pari a 20 U.B.A. e cioè le stalle aziendali e simili, con i loro complementi funzionali: fienili, concimaie, depositi, silos, garages, ecc.

8. Per strutture accessorie o rustici si intendono i manufatti edilizi minori che sono complementari allo svolgimento delle funzioni produttive dell'agricoltura, della zootecnica e delle attività silvo-pastorali e per il ricovero di animali domestici: «barchi», legnaie, alveari, silos, fienili, concimaie, depositi per attrezzi, chioschi, piccole tettoie, ecc.). Le legnaie e le tettoie possono essere realizzate indipendentemente dal rispetto degli indici volumetrici di zona nel rispetto delle seguenti precisazioni:

- a. abbiano struttura portante completamente in legno e, per le legnaie, pareti in graticcio di legno;
- b. le legnaie siano asservite ad edifici adibiti ad abitazione esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme;
- c. Il volume massimo complessivo di legnaia asservito ad un alloggio non superi i mc 70; in caso di più alloggi il volume massimo complessivo per edificio non superi i mc. 100;
- d. siano rispettate le distanze minime tra le costruzioni e dai confini disposte dal Codice Civile;

8.bis. Per serre si intendono manufatti realizzati in ferro, vetro o materiale sostitutivo, con stabile ancoraggio al suolo e di impianti di acclimatamento, che rispondono ad esigenze di coltivazione agricola a carattere prettamente professionale orto-flori-frutticolo. Queste serre sono ritenute a tutti gli effetti delle costruzioni e devono essere realizzate solo nelle aree agricole. Le distanze dalle costruzioni e dai confini devono essere a norma del Codice Civile.

9. Per baite sono da intendersi gli edifici ricadenti nelle aree agricole, nei boschi e nei pascoli che presentano o presentavano un uso di supporto all'attività agricola, con locali destinati a ricoveri per il foraggio, ai capi di bestiame ed ai lavoratori oppure di presidio del territorio come specificato nel successivo art. 22. Le caratteristiche tipologiche di tali edifici sono individuate e descritte nel Manuale Tipologico di cui all'art. 2 comma 8.

10. Salvo che per quelli rustici e per le baite, nei nuovi fabbricati non residenziali di ogni tipo è ammessa la realizzazione di un alloggio per unità funzionale, destinato esclusivamente al conduttore o al custode, di non più di 400 mc di volume compresi gli accessori sempreché il volume destinato all'attività principale sia di almeno 1500 mc. Questo alloggio non può costituire in alcun caso una unità edilizia a sé stante, ovvero un edificio separato, ma deve comporsi nel fabbricato cui si riferisce e accorparsi nella sua volumetria. Esso deve avere nesso di accessorietà funzionale con l'unità immobiliare principale costituente vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile e l'impegno del mantenimento di tale nesso deve essere intavolato a carico delle due unità immobiliari.

11. Per quanto riguarda i fabbricati o parti di fabbricato costituenti volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche speciali, vale quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale.

12. Qualora, secondo le densità fondiari prescritte, le volumetrie realizzabili fossero superiori a quelle massime consentite per ciascun tipo edilizio, esse andranno frazionate tra diversi fabbricati la cui reciproca relazione dovrà rispettare le prescrizioni in materia delle presenti Norme.

Art. 9 - Condizioni di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree. Fasce di rispetto.

1. Tutto il territorio del Comune è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, zona per zona. Secondo i limiti di volumetria o di copertura di volta in volta fissati, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sulla stessa per l'estensione necessaria al rispetto dell'indice di fabbricabilità (If) e dei rapporti di copertura (Rc) prescritti.

Nel determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, dopo che sia stato preso in considerazione un determinato lotto in sede di rilascio di una concessione, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto ai fini di una utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto dei valori di If e Rc in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione.

Le norme precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore della Variante al P.R.G., nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori di If e Rc prescritti.

2. Sono inedificabili le seguenti aree:

- le fasce di rispetto cimiteriali rimangono nei limiti vigenti di 50 ml dal perimetro del cimitero e comunque come indicato in cartografia;
- le fasce di rispetto di discariche e depuratori (art. 27);
- le fasce di rispetto stradale (art. 28);
- le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi (art. 36);
- i biotopi e le loro aree di protezione (art. 37);
- le aree ad alto rischio archeologico (art. 39);
- le aree di difesa paesaggistica (art. 40);
- le aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo (art. 43);

3. L'edificazione è assoggettata a procedure e cautele speciali nelle seguenti aree:

- le aree di tutela ambientale provinciale (art. 31);
- le aree sensibili ai fini della valutazione di impatto ambientale (art. 36);
- i manufatti e i siti di rilevanza culturale (art. 38);
- le aree a rischio archeologico (art. 39);
- le aree comprese nel Parco di Paneveggio e delle Pale di S. Martino (art. 42);
- le aree di controllo geologico, idrogeologico e valanghivo (art. 44);
- le aree di protezione delle sorgenti (art. 45).

4. «Area edificabile» è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità della Variante al PRG del Comune (P.U.C.) e degli strumenti di grado subordinato non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri secondo le norme stabilite e le disposizioni vigenti.

Art. 10 - Parcheggi a carico dei titolari delle opere

1. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso di quelle esistenti devono essere dotati di adeguati spazi a parcheggio, a seconda della funzione dell'edificio, a norma art.73 della L.P. n°22/91 e delibere G.P. n°1559 del 17.02.1992 e n°12258 del 03.09.1993, alle quali si rimanda per il computo dei volumi e/o dei parametri di riferimento.

2. I parcheggi possono essere ricavati all'esterno dell'edificio cui sono destinati, purchè nelle aree di pertinenza e nelle immediate vicinanze.

3. Nei centri storici i parcheggi vanno di norma realizzati all'interno degli edifici ove possibile, anche modificando le aperture esistenti, compatibilmente con il manufatto, oppure recuperando eventuali volumi accessori.

TITOLO III - URBANIZZAZIONI

Art. 11 - Le urbanizzazioni

1. Per urbanizzazioni si intendono le aree riservate a tutti i tipi di insediamenti, esistenti o di progetto, diversi dall'edilizia rurale, boschiva e pascoliva sparsa negli spazi aperti. Le urbanizzazioni indicate nelle tavole comprendono:

- i centri storici (art. 12);
- gli insediamenti di edilizia mista (art. 13);
- gli insediamenti commerciali di livello provinciale (art. 14);
- gli insediamenti industriali, artigianali e commerciali (art. 15);
- gli insediamenti per attività zootecniche (art. 16);
- i campeggi (art. 17);
- gli equipaggiamenti: attrezzature e servizi (art. 18);
- il verde pubblico attrezzato e le aree sportive all'aperto (art. 19).

2. I parametri edificatori sono stabiliti per ciascun tipo di insediamento e fabbricato ammesso.

Art. 12 - Centri storici

1. Nelle aree appositamente indicate in cartografia vigono le prescrizioni del Piano Generale degli Insediamenti Storici (P.G.I.S.).

Art. 13 - Insediamenti di edilizia mista

1. Gli insediamenti di edilizia mista esistenti e di progetto sono di tre tipi:

- a. di alta densità;
- b. di media densità;
- c. di bassa densità.

Tutti sono assegnati a funzioni abitative, ricettive, commerciali, turistiche, senza che siano prefissate le quote delle rispettive superfici o volumetrie.

Gli edifici esistenti, le loro pertinenze e le aree di espansione contrassegnati con la lettera «AL» sono vincolati all'uso alberghiero disciplinato dalla L.P. 16.11.1981 n. 23 ed eventuali modificazioni ed integrazioni secondo quanto specificato dall'art. 8 comma 3 delle presenti norme. In particolare, per le espansioni, il vincolo alberghiero si estende all'intera superficie di ciascuna area individuata, indipendentemente dalla posizione cartografica della dicitura «AL».

Sugli edifici alberghieri predetti è ammesso l'incremento del volume totale pari al 10%, per gli edifici ricadenti negli insediamenti di edilizia di media o alta densità, ed al 20%, per gli edifici ricadenti negli insediamenti di bassa densità, di quello esistente all'entrata in vigore del presente Piano, sempreché esso sia destinato esclusivamente alla realizzazione di interventi di adeguamento strutturale e funzionale richiesti dalle normative vigenti in materia, comunque senza aumento della ricettività complessiva degli edifici. In tal caso non si dà luogo all'applicazione dei parametri relativi al volume massimo (Ve max) ed all'indice fondiario massimo (If max).

Gli edifici contrassegnati con le lettere «CO» sono vincolati ad uso di colonia o a strutture del turismo sociale oppure possono essere convertiti in fabbricati turistici. Nei medesimi edifici individuati con le lettere «CO» é possibile la destinazione «per servizi dell'istruzione» di cui all'art. 18 comma 1 lett. b.

B. INSEDIAMENTI MISTI AD ALTA DENSITA'

	TIPI DI FABBRICATI AMMESSI		
	residenziali	turistici	terziari
Ve max: mc	3600	9000	3600
If max: mc/mq	3	3.5	3.5
min: mc/mq		2.5	2.5
Rc max: %	50	40	60
min : %		30	
H max : m	11.5	14.5	11.5
min: m	7	10	7
L max: m	40	40	40
Dc min: m	5	10	5
De min: m	10	15	10
Ds min : m	V.articolo 28		
Parcheggi :	V.articolo 10		

C. INSEDIAMENTI MISTI A MEDIA DENSITA'

	TIPI DI FABBRICATI AMMESSI

	residenziali	turistici	terziari
Ve max: mc	2800	6000	2800
If max: mc/mq min: mc/mq	2,5	3 1.5	3 1.5
Rc max: % min : %	50	40 30	50
H max : m min: m	11.5 7	13 7	10.5 7
L max: m	30	30	30
Dc min: m	5	10	5
De min: m	10	10	10
Ds min : m	V.articolo 28		
Parcheeggi :	V.articolo 10		

D. INSEDIAMENTI MISTI A BASSA DENSITA'

	TIPI DI FABBRICATI AMMESSI	
	residenziali	turistici
Ve max: mc	1300	4000
If max: mc/mq min: mc/mq	2	2.5 1.5
Rc max: % min : %	40	30 15
H max : m min: m	8.5 3.5	12 10
L max: m	12	15
Dc min: m	5	10
De min: m	10	15
Ds min : m	V.articolo 28	
Parcheeggi :	V.articolo 10	

2. Sono ammesse tutte le categorie di intervento purché si realizzino edifici e tessuti conformi alle caratteristiche tipologiche di zona.

3. Sono ammessi solo fabbricati di tipo residenziale, turistico e terziario. Le strutture accessorie di cui all' art. 8 comma 8 sono ammesse eccezionalmente e solo se si tratta di manufatti al servizio del mantenimento del verde privato o di depositi di stretta pertinenza nell'edificio principale. Le legnaie di cui all'art. 8 comma 8 sono ammesse, ma nel caso di legnaie a servizio di più abitazioni esse vanno accorpate in un unico volume, che in ogni caso non può essere considerato un fabbricato.

4. Per ciascun tipo di insediamento di edilizia mista vanno rispettati i parametri edificatori di cui ai quadri B, C, D. Per interventi di costruzione di residenze turistico-alberghiere di cui all'art. 3, comma 5, della L.P. 16.11.1981 n. 23 ed eventuali modificazioni ed integrazioni si applica, in luogo del volume massimo previsto per gli edifici residenziali, quello assegnato agli edifici turistici, fermi restando tutti gli altri indici residenziali.

Fatto salvo quanto disposto dal presente comma, le deroghe, agevolazioni e parametri comunque previsti per gli alberghi dalla Variante al P.R.G. del Comune (P.U.C.)non sono ammessi per le residenze turistico -alberghiere né per gli esercizi alberghieri che si trasformino in residenze turistico-alberghiere, né per gli esercizi alberghieri aventi una ricettività in appartamentiforniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto. Non è consentita la trasformazione in residenza turistico-alberghiera di esercizi che abbiano già utilizzato le predette deroghe e agevolazioni, che abbiano una ricettività superiore ai 25 posti-letto

5. Negli insediamenti di edilizia mista esistenti le aree libere non sono edificabili fuori terra se non per ampliamenti accorpatisi di edifici esistenti, o per demolizione e ricostruzione, qualora l'accorpamento o la ricostruzione risulti possibile secondo i parametri edificatori di zona. Gli ampliamenti non possono riguardare comunque degli edifici di cui all'art. 8 comma 8, con esclusione degli edifici in muratura. In sottosuolo è ammessa la realizzazione di nuovi garages; tali costruzioni non sono successivamente ampliabili fuori terra.

6. Per gli edifici residenziali esistenti alla data in vigore della presente Variante al PRG è consentita, ai soli fini dell'utilizzo del sottotetto, la realizzazione di soluzioni tradizionali (abbaini, controtimpani,ecc.) o la sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza max esterna prevista.

7. Gli aumenti di volume di cui al precedente punto 6. sono subordinati all'esecuzione contestuale di opere necessarie per ottenere la riqualificazione formale dell'intero edificio.

Art. 14 - *Insediamenti commerciali di livello provinciale*

1. L'area commerciale di livello provinciale è destinata all'esercizio di attività all'ingrosso e a centri commerciali al dettaglio, in conformità alle previsioni del piano provinciale di politica commerciale.

2. Vi sono ammessi tutti gli interventi ma solo per edifici di tipo produttivo e terziario con i seguenti parametri:

- a. Ve max: 5000 mc
- b. If max: 3,00 mc/mq
If min: 2,00 mc/mq
- c. Rc max: 60%
Rc min: 30%
- d. H max: 9 m
H min: 5 m
- e. L max: 40 m
- f. Dc min: 7,5 m
- g. De min: 15 m
- h. Ds min: vedi articolo 28
- i. Parcheggio: vedi articolo 10

Art. 15 - *Insediamenti industriali, artigianali e commerciali*

1. Gli insediamenti industriali ed artigianali - di interesse provinciale, locale e di riserva, come indicato in Cartografia - sono assegnati alle attività produttive del settore secondario quali:

- a. produzione industriale e artigianale di beni;
- b. lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- c. stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- d. impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti.

Nell'ambito dei singoli insediamenti sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti.

2. Negli insediamenti di progetto situati in aree di espansione l'utilizzo delle aree è ammesso solo attuando i P.I.P. di cui all'art. 2 comma 4.

3. L'utilizzo degli insediamenti di riserva di interesse provinciale richiede l'autorizzazione della Giunta Provinciale di cui all'art. 16 comma 5 delle Norme di attuazione del P.U.P. Fino a quando la loro utilizzazione non è autorizzata, negli insediamenti di riserva sono consentite provvisoriamente attività e usi produttivi del suolo (segnatamente agricoli o zootecnici) che richiedano solo l'eventuale costruzione di strutture accessorie o rustici facilmente asportabili.

4. E' ammessa ogni categoria di intervento, ma solo per fabbricati di tipo produttivo di cui all'art. 8 comma 6, secondo i seguenti parametri:

- a. Ve max: 5000 mc
- b. If max: 3,00 mc/mq If min: 2,00 mc/mq
- c. Rc max: 60% ; Rc min: 30%
- d. H max: 9 m; H min: 5 m
- e. L max: 40 m
- f. Dc min: 5 m
- g. De min: 15 m
- h. Ds min: vedi articolo 28
- i. Parcheggio: vedi articolo 10

Art. 16 - *Insediamenti per attività zootecniche*

1. Gli insediamenti per attività zootecniche sono assegnati all'allevamento degli animali in strutture specializzate e ad edifici per la zootecnia, con i loro annessi funzionali quali silos, attrezzerie, depositi, rustici e simili, di cui all'art. 8 comma 7.

2. Per tali edifici sono ammesse tutte le categorie di intervento con i seguenti parametri edificatori:

- a. Ve max: 4000 mc per le stalle e gli allevamenti industriali
- b. If max: 1,5 mc/mq
If min: 1,0 mc/mq
- c. Rc max: 40%
Rc min: 25%
- d. H max: 9 m
H min: 5 m
- e. L max: 40 m

- f. Dc min: 10 m
- g. De min: 10 m tra gli edifici interni al lotto;
25 m tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari
- h. Ds min: vedi articolo 28
- i. Parcheggio: vedi articolo 10

3. Per gli edifici che prevedano il ricovero di più di trenta unità bovine adulte o capi di bestiame grosso, per gli allevamenti di suini e avi-cunicoli, l'istanza di concessione deve specificatamente indicare le modalità di spargimento e/o eliminazione delle deiezioni.

Art. 17 - *Campeggi*

1. Sono indicate come «campeggi» le aree specificamente attrezzate per esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi di soggiorno mobili o trasportabili per via ordinaria. Le caratteristiche tecniche dei campeggi sono comunque definite dalla L.P. 13.12.1990 n. 33 ed eventuali modificazioni ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. Nei campeggi sono ammessi solo fabbricati per i servizi igienici, gli spacci alimentari, i bar, i ristoranti, i chioschi, le edicole, ecc. destinati ai campeggiatori e all'amministrazione dei campeggi stessi. Per tali fabbricati sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- a. Ve max 2800 mc
- b. H max: 8 m
- c. L max: 30 m
- d. Dc min: 5 m
- e. De min: 10 m
- f. Ds min: vedi articolo 28
- g. Parcheggio: vedi articolo 10

3. Nei campeggi è ammessa anche la realizzazione di allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili come definiti e nelle misure massime stabilite dall'art. 2 comma 3. della L.P. 13. 12. 1990 n. 33 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, per i quali sono stabiliti i seguenti parametri :

- a . Dc min: 5 m
- b . De min: 10 m
De min: 5 m tra gli allestimenti
- c . Ds min: vedi articolo 28
- d. Parcheggio: vedi articolo 10.

Art. 18 - *Equipaggiamenti: attrezzature e servizi*

1. Per «equipaggiamenti» si intendono le aree, gli edifici, le strutture e gli impianti assegnati ad attrezzature e servizi, pubblici o privati, esistenti ovvero di progetto. La cartografia individua i seguenti equipaggiamenti:

- a. municipali o comprensoriali di servizio civile;
- b. per servizi dell'istruzione e strutture ricettive complementari ai medesimi;
- c. per servizi assistenziali e sanitari;
- d. per attrezzature religiose;
- e. per cimiteri;
- f. per attrezzature e servizi ricreativi e culturali;
- g. per servizi di trasporto collettivo;
- h. per servizi di vigilanza e protezione civile;
- i. per attrezzature e servizi dei corpi militari di stato;
- l. per macelli;
- m. per edifici ed attrezzature sportive coperte;
- n. per servizi del Parco Naturale.

Laddove il tipo di equipaggiamento non è specificamente individuato, l'uso del suolo e la funzione dei fabbricati saranno stabiliti dalle Amministrazioni Comunali mediante programmi specifici di attuazione del la Variante al P.R.G. del Comune (P.U.C.).In tali interventi si applicano gli indici e parametri stabiliti dal presente articolo per ciascun tipo di fabbricato previsto;

2. Sono ammesse tutte le categorie di intervento, ma limitatamente ai tipi di manufatti, impianti e strutture di pubblica utilità di cui all'art. 8 comma 5.

3. I parametri dell'edificazione saranno definiti dalla progettazione attuativa nel rispetto di quanto specificato nel quadro E. seguente per le nuove costruzioni relative gli equipaggiamenti di cui al precedente comma 1.

	RC MAX	H MAX	DC MIN	DE MIN	DS	PARCH.
Letta	50%	10.5 m	5 m	10 m (4)	v.art. 28	v. art. 10
« b	30%(1) 50%(2)	10.5 m	«	«	«	«
« c	40%	12 m	«	«	«	«
« e	30%	12 m	«	«	«	«
« f	50%	10.5 m	«	«	«	«
« g	50%	10.5 m	«	«	«	«
« h	35%	9.5 m	«	«	«	«
« i	35%	9.5 m	«	«	«	«
« l	40%	12 m	«	«	«	«
« m	40%(3)		«	«	«	«
« n(5)	50%	10.5 m	«	«	«	«

- (1) asili nido e scuole materne
- (2) altre scuole
- (3) per gli impianti coperti
- (4) comunque non inferiore all'H max dell'edificio realizzato
- (5) Comunque compatibilmente con quanto stabilito dal Piano di Parco

4. Le attrezzature cimiteriali di cui alla lett. e del comma 1 non comprendono le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di piano per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità.

Art. 19 - Verde pubblico attrezzato e aree sportive all'aperto

1. Nelle aree riservate a giardini pubblici ed attrezzature sportive all'aperto è ammessa la costruzione di impianti per il gioco e gli spettacoli all'aperto e di campi sportivi.

2. E' consentita solamente l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione ed la manutenzione del verde, chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, servizi igienici, tribune, ecc. Per questi manufatti sono fissati i seguenti parametri:

- a. Rc max : 2 %
- b. H max : 4 m
- c. Parcheggi : vedi articolo 10

3. Sono vietati l'abbattimento degli alberi esistenti e delle siepi e l'alterazione degli elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza comprovate necessità connesse con le esigenze di manutenzione del patrimonio arboreo e dei siti, in ordine alle funzioni loro assegnate

TITOLO IV - GLI SPAZI APERTI

Art. 20 - Gli spazi aperti

1. Per spazi aperti si intendono tutte le aree diverse dalle urbanizzazioni, ovvero i suoli non urbanizzati e da non urbanizzare, in quanto riservati alle funzioni produttive del settore primario, e i terreni improduttivi non urbani. Negli spazi aperti gli interventi di nuova costruzione sono consentiti solo per lo svolgimento di attività agro-silvo-forestali. I relativi parametri edificatori sono stabiliti per ciascun tipo di area.

2. L'integrità e la buona tenuta degli spazi aperti si devono coordinare con la loro utilizzazione in una prospettiva generale di tutela del territorio. Pertanto tutti gli interventi previsti o comunque ammessi vanno eseguiti con le modalità e alle condizioni di cui agli articoli seguenti, nonché nel rispetto delle prescrizioni relative alla tutela ambientale di cui al Titolo VI e alla protezione dai rischi naturali di cui al Titolo VII.

3. Rientrano negli spazi aperti:

- le aree agricole (art. 21)
- i boschi (art. 23)
- i pascoli (art. 24)
- le aree improduttive ed i ghiacciai (art. 25)

- le cave (art. 26)
- le discariche R.S.U., le discariche per materiali inerti, i centri di rottamazione ed i depuratori (art. 27).

4. Negli spazi aperti è di norma consentita la sola presenza di edifici rurali e rustici, di fabbricati forestali, di malghe e di baite. Per la loro rilevanza, le baite sono oggetto di una normativa specifica (art. 22).

Art. 21 - Aree agricole

1. Le aree agricole comprendono quelle «di interesse primario» vincolate dal P.U.P. e quelle che il P.U.P. ha definito «di interesse secondario», esterne alle urbanizzazioni di progetto. Così equiparate, esse sono assoggettate alle medesime prescrizioni edilizie, urbanistiche e di tutela ambientale.

2. Sono ammessi solamente l'attività agricola come funzione principale e l'agriturismo come funzione complementare. Nel loro esercizio, ai fini della tutela ambientale, sono vietati:

a. i cambi di coltura da agricola a forestale che comportano sostanziali trasformazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, a meno che non si tratti di interventi diretti a recuperare assetti originali documentati, ora degradati o divenuti indecifrabili;

b. le altre trasformazioni che sovvertono, peggiorandola, la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti e dell'arredo degli spazi aperti;

c. i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola.

3. Sono ammesse solo strutture ed infrastrutture attinenti le attività agricole e zootecniche e cioè: le abitazioni rurali dei conduttori dei fondi con i loro annessi servizi, gli ambienti agrituristici, le eventuali stalle non specializzate, i rustici, i fienili, i barchi, le serre, i depositi, i silos e simili. Gli interventi di nuova costruzione dei fabbricati di cui sopra sono ammessi solo al fine di mantenere, potenziare ed integrare l'esercizio dell'agricoltura. Pertanto essi sono consentiti solo se i titolari delle opere da realizzare sono i conduttori delle Aziende iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli, Sezione Prima. Il volume max destinabile alla residenza è di 400 mc. (volume della abitazione).

Gli interventi stessi, con l'esclusione della costruzione di nuove abitazioni rurali, sono consentiti anche agli imprenditori iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli, Sezione Seconda.

Sono comunque ammessi gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti purché non siano previsti cambi di destinazione d'uso.

All'istanza di concessione dovranno essere allegati una relazione agronomica che illustri la funzionalità dell'intervento ed un atto d'obbligo che vincoli i manufatti all'uso agricolo. Il rilascio delle concessioni concernenti la realizzazione delle opere di nuova costruzione è subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto all'esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi da esprimersi dalla Commissione di cui all'art. 83 della Legge provinciale 26.11.1976, n. 39, per gli interventi che ricadano nelle aree agricole di interesse primario del Piano Urbanistico Provinciale.

In caso di ricavo di attività di agriturismo, la somma dei volumi adibiti a residenza e ad agriturismo non può superare il 50% del volume totale delle strutture edilizie.

Per gli edifici non compatibili con la destinazione di zona e non pertinenti alla attività agricola, e che non siano stati ampliati negli ultimi dieci anni è ammesso:

a) la riconversione a fini agricoli e/o il cambio di destinazione d'uso ammesso nelle aree residenziali;

b) un ampliamento max del 20% rispetto al volume esistente all'entrata in vigore delle presenti norme per gli edifici con volume emergente inferiore a 1000 mc;

c) un ampliamento max del 10% rispetto al volume esistente all'entrata in vigore delle presenti norme per gli edifici con volume emergente superiore ai 1000 mc.

Gli aumenti di volume previsti sono subordinati alla esecuzione contestuale di tutte le opere necessarie per ottenere una qualificazione dell'intero edificio.

Nelle aree agricole è ammessa, anche ai non aventi i requisiti sopracitati e nel rispetto degli indici e dei parametri di zona, la realizzazione di barchi aventi le dimensioni massime di 70 mc. In tal caso non si dà luogo all'applicazione del parametro relativo alla Sf minima. I barchi dovranno essere il più possibile uniformati ai tipi tradizionali ed essere in legno. Le concessioni edilizie relative ad essi dovranno fare esplicita menzione della precarietà dei manufatti e stabilire la durata temporale della concessione o comunque la reversibilità dell'intervento. Alle baite è assegnato il regime di cui al successivo articolo 22.

4. Nel computo della superficie totale, ai fini della densità fondiaria, è ammesso accorpamento di più particelle anche non contigue, di proprietà del conduttore o dei conduttori, alle seguenti condizioni:

a. riguardino l'azienda agricola;

b. ricadano in ambito comunale o di Comuni limitrofi;

c. non interessino zone a bosco, a pascolo, improduttive;

d. siano applicate le disposizioni di cui all'art. 25 della Legge provinciale n. 22/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per gli interventi ammessi dai commi precedenti sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- a. Sf min: 3000 mq
- b. Ve max: 3000 mc
Ve max: 200 mc per le strutture precarie;
- c. If max: 0,03 mc/mq
- d. H max: 8,50 m
- e. L max: 15 m
- f. Dc min: 10 m. Per le serre ed i «barchi» la Dc min è ridotta a 5,00 m.
- g. De min: 10 m tra gli edifici interni al lotto; 25 m tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari
- h. Ds min: vedi articolo 28

6. Nel Comune di Sagron-Mis, svantaggiato ai sensi della L.P. 27.06.1983, n. 22 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, sono indicate le aree agricole di potenziale sviluppo insediativo entro le quali sono ammessi gli interventi considerati dall'art. 13 comma 1, lettera c e per edifici alberghieri. Sono pure ammessi i fabbricati di cui agli artt. 16, 18 e 19 delle presenti Norme, nonché l'inserimento di attività artigianali di piccole dimensioni, compatibilmente con le funzioni residenziali circostanti, aventi caratteristica tipologica e qualificazione formale congrua alla natura del sito in cui si inseriscono, nel rispetto dei caratteri costruttivi locali.

Sono vietate coperture piane e strutture in cemento prefabbricato.

In caso di edifici esistenti inseriti in aree agricole di potenziale sviluppo insediativo, sarà possibile la demolizione e ricostruzione con recupero dell'intero volume demolito, o secondo i parametri e le destinazioni sopraccitate.

Il Comune dovrà provvedere a riservare (all'interno di aree per insediamenti misti di espansione, di edifici esistenti anche ricadenti negli insediamenti storici o di eventuali aree nelle zone agricole di potenziale sviluppo) una quota non inferiore al 50% del volume edificabile complessivo destinato a Piano Attuativo a fini speciali di Edilizia Abitativa nel proprio territorio ad interventi di edilizia residenziale pubblica

Tutti gli interventi di cui al precedente comma devono essere attuati attraverso convenzioni urbanistiche debitamente approvate.

7. Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, la nuova edificazione deve risultare accorpata con gli insediamenti esistenti. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati rurali, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricoli dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

8. Per esigenze di qualificazione ambientale, i proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e di siepi esistenti o di nuova costruzione, lo sfalcio delle superfici prative, la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale, la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi o che risultano indecorosi; essi comunque devono curare la loro occultazione alla vista. Nelle aree agricole è vietata la trasformazione colturale del suolo da agricola a forestale. I Sindaci provvedono con proprie ordinanze, ai sensi del R.D.L. 3.12.1923, n. 3267, e comunque ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni (T.U.L.L.R.O.C.), a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare la corretta tenuta delle aree agricole sotto questi profili.

9. Gli scarichi degli edifici residenziali ed agricoli costruiti nelle aree agricole devono essere conformi al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente.

10. Nelle aree agricole, la realizzazione di piste per lo sci da fondo e percorsi equestri attrezzati è consentita anche laddove non specificatamente indicato in cartografia.

Art. 22 - Baite

1. Gli interventi edilizi relativi alle baite, così come definite dall'art. 8 comma 9 delle presenti Norme, devono attenersi alle prescrizioni del presente articolo ed alle indicazioni del Manuale Tipologico di cui all'art. 2, comma 9 delle presenti Norme.

2. Dato il loro particolare valore storico ed ambientale e quello dei loro contesti territoriali, i progetti riguardanti qualsivoglia intervento sulle baite dovranno essere conformi all'articolo 7 delle Norme d'Attuazione del P.G.I.S.

3. Ai fini del presidio del territorio agricolo, oltre a quanto prescritto dal precedente articolo 21, per le baite esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

- a. intervento di conservazione, da condurre secondo le indicazioni del Manuale Tipologico;
- b. ripristino di ambienti, strutture ed elementi che richiedono interventi di sostituzione. In tal caso i nuovi componenti potranno essere scelti tra quelli documentati dal Manuale Tipologico, purché essi siano già diffusi nella zona immediatamente circostante a quella dove sorge l'edificio;

c. incremento volumetrico per adeguare l'edificio alle esigenze funzionali, limitatamente alle baite che si possono direttamente riferire ad uno dei tipi descritti nel Manuale Tipologico e solo secondo le modalità ed i parametri dimensionali da esso previsti;

d. recupero edilizio e riutilizzo abitativo della «stalla». Tali interventi dovranno mantenere inalterata la quota esistente del solaio tra stalla e fienile: in tal caso si prescinde, trattandosi di edifici di valore storico ed adibiti a residenza temporanea, dall'applicazione di eventuali prescrizioni circa l'altezza minima dei locali previste dai regolamenti edilizi comunali, ferma rimanendo la possibilità di abbassamento della quota del pavimento della stalla. Il cambio di destinazione d'uso del fienile è ammesso solo qualora ciò sia contemplato dal Manuale Tipologico, in quanto compatibile con la struttura dell'edificio, nelle forme stabilite dal Manuale e limitatamente alla parte non necessaria al ricovero del foraggio prodotto dal fondo di pertinenza. Tale ricovero dovrà essere dimensionato nella misura di almeno 30 mc di volume ogni ettaro di superficie del fondo;

e. realizzazione di servizi igienici in luogo idoneo secondo le norme igienico-sanitarie e con particolare riguardo agli scarichi che dovranno essere conformi al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente;

g. fondi di pertinenza dell'edificio è la somma delle superfici delle particelle fondiarie destinate a prato o recuperate alla coltivazione a prato presenti anche in parte entro il raggio di m 500 e non asservite ad altri edifici, possedute dal proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento alla data di adozione del presente Piano (15.settembre.1993). La trasformazione d'uso nei limiti sopraddetti è subordinata all'intervolazione del nesso di pertinenzialità tra l'edificio e almeno tutte le particelle costituenti il fondo di pertinenza

Tutti questi interventi sono comunque condizionati al mantenimento dei prati delle baite in questione e al loro sfalcio regolare, ed all'esecuzione di tutte le opere necessarie onde evitare il rimboschimento, anche parziale, dei terreni agricoli. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nella concessione edilizia come condizioni accettate per l'esecuzione di qualsiasi altra opera. E' facoltà delle Amministrazioni Comunali procedere all'esecuzione coatta delle stesse a spese del richiedente non ottemperante.

5. Gli scarichi delle baite comunque ricadenti sotto il comma 3 e 4 del presente articolo devono essere conformi al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 23 - *Boschi*

1. Le aree a bosco sono individuate dal P.U.P. e definite dal P.R.G. Sono indicati come boschi i terreni con vegetazione arborea, cedua o d'alto fusto aventi funzione di produzione o di protezione e in generale i suoli arborati esistenti o da piantumare dove tali funzioni vanno preservate e potenziate.

2. Nei boschi il taglio degli alberi è ammesso solo se eseguito con tecniche e in misura tali da non compromettere la qualità ambientale e paesistica esistente, bensì a migliorarla. Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno eseguite mediante l'impiego di essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.

Sono consentiti solo le attività, le opere edilizie e gli interventi urbanistici previsti dal Piano Generale Forestale, nonché i lavori di sistemazione geotecnica e idraulica programmati dal Servizio Geologico Provinciale e dall'Azienda Speciale di Sistemazione Montana.

3. Gli interventi di trasformazione e nuova costruzione edilizia sono ammessi solo se si tratta di fabbricati forestali o solo in caso di comprovata pubblica utilità, per il potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio.

La nuova costruzione di edifici privati di qualunque altro tipo è vietata. Negli edifici esistenti diversi e per gli operatori differenti da quelli di cui sopra gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo se diretti a ricondurre i fabbricati alle funzioni di zona di cui al secondo comma e purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria. Alle baite è assegnato il regime di cui all'art. 22 delle presenti Norme.

4. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

a. V_e max: 600 mc ; V_r max: 200 mc per i rustici

b. I_f max: 0,03 mc/mq

c. H max: 7 m ; H_r max: 4,5 m per i rustici

d. L max: 10 m

e. D_c min: 5 m

f. D_e min: 10 m

g. D_s min: vedi articolo 28

5. I nuovi fabbricati consentiti non devono preferibilmente impegnare nuovo suolo forestale e pertanto possono disporsi solo accanto a edifici già esistenti o ai margini dei boschi, ovvero lungo le strade o le radure esistenti. La pubblicità commerciale è vietata.

6. Tutti i boschi del comprensorio sono assoggettati alla protezione idrogeologica e pertanto gli interventi ammessi sono subordinati al relativo svincolo alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.

7. In tali aree è ammessa, fatti salvi i vincoli di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e le cautele di cui all'art. 35, la costruzione di strutture per la produzione di energia per pubblica utilità.

Art. 24 - *Pascoli*

1. Le aree a pascolo sono individuate dal P.U.P. e definite dal P.R.G. Sono indicati come pascoli i suoli erbosi o arbustivi nei quali si svolge o si può svolgere il pascolo di bestiame da allevamento e dove tale funzione va preservata e potenziata.

2. Sono consentite solo le attività, le strutture edilizie e gli interventi urbanistici strettamente attinenti l'esercizio della zootecnia e l'agriturismo.

E' vietato alterare la configurazione dei pascoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale ed ambientale.

3. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono ammessi solo se si tratta di fabbricati zootecnici o rustici, solo in caso di comprovata pubblica utilità, per il potenziamento delle attività zootecniche e agrituristiche, per il presidio civile del territorio.

La nuova costruzione privata di qualsivoglia altro tipo è vietata. Negli edifici esistenti diversi o destinati ad operatori differenti da quelli di cui sopra gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo per le opere dirette a ricondurre tali fabbricati alle funzioni di zona di cui al secondo comma e purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria. Alle baite è assegnato il regime di cui all'art. 22 delle presenti Norme.

4. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- a. Ve max: 4000 mc
- b. If max: 0,01 mc/mq
- c. H max: 4,5 m (per i rustici)
- d. L max: 10 m
- e. Dc min: 5 m
- f. De min: 10 m
- g. Ds min: vedi articolo 28

5. Ai fini della tutela della produzione e dei valori ambientali, i nuovi fabbricati consentiti non devono impegnare preferibilmente nuovo suolo pascolivo e pertanto possono disporsi solo accanto ad edifici già esistenti o ai margini dei pascoli, ovvero lungo le strade esistenti, ma sempre in posizione defilata rispetto alle visuali più significative sul posto e da lontano.

E' vietato tagliare longitudinalmente il pascolo con nuove strade veicolari, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili. Le aree a pascolo vanno mantenute il più possibile accorpate. La pubblicità commerciale è vietata.

6. Tutti i pascoli del comprensorio sono assoggettati alla protezione idrogeologica e pertanto gli interventi ammessi sono subordinati al relativo svincolo alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.

7. In tali aree è ammessa, fatti salvi i vincoli di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e le cautele di cui all'art. 35, la costruzione di strutture per la produzione di energia per pubblica utilità.

Art. 25 - *Aree improduttive e ghiacciai*

1. Sono indicati come aree improduttive i suoli che, per ragioni altimetriche, topografiche o geomorfologiche, per la natura e la posizione del terreno o per la difficile accessibilità non permettono lo svolgimento di attività umana continuativa con insediamenti stabili: ghiaioni, rocce, greti, pietraie, forre, ambienti d'alta montagna. I ghiacciai rientrano in queste zone.

2. La nuova edificazione è vietata, salvo che si tratti di strutture precarie di carattere provvisorio o manufatti speciali aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, strutture per le telecomunicazioni o opere e infrastrutture di interesse generale quali i rifugi alpini. Negli edifici esistenti diversi da quelli di cui sopra sono ammessi interventi di ristrutturazione solo se si tratta di ricondurli alle funzioni di cui ai commi precedenti e purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria.

3. Per tali opere sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- a. Ve max: 1000 mc
- b. If max: 0,01 mc/mq
- c. H max: 5 m
- d. L max: 10 m
- e. Ds min: vedi articolo 28

4. Ai fini della tutela ambientale, gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in siti defilati dalle visuali principali adattandosi all'andamento del suolo, ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti. La pubblicità commerciale è vietata.

5. Oltre al recupero e al mantenimento dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di sentieri e tracciati alpinistici nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile e sempre ben inseriti nell'ambiente.

Art. 26 - Cave

1. Le cave sono aree assegnate all'estrazione di materiali pietrosi ed inerti, con riferimento al Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali. Al di fuori di tali aree è vietato aprire ogni tipo di attività estrattiva di materiali.

2. Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuove cave o per la prosecuzione, l'ampliamento o la riapertura di cave esistenti vanno corredate dalla documentazione prevista dalle vigenti leggi provinciali in materia.

3. I progetti di coltivazione vanno redatti come descritto dal Piano Provinciale di cui al comma 1, tenendo in particolare cura:

- le opere di sistemazione del suolo man mano che lo sfruttamento procede e si completa;
- l'ambientazione delle strade di servizio alle cave e degli impianti di estrazione, selezione e raffinazione dei materiali cavati;
- i provvedimenti da assicurare affinché il trasporto del materiale non interferisca negativamente con il traffico veicolare normale e che i carichi non danneggino la normale rete stradale.

Tutto ciò a carico dei concessionari.

4. Ogni negativo impatto visuale, acustico, da fumi e polveri, naturalistico e paesaggistico derivante dall'apertura e dalla coltivazione delle cave va eliminato con opportune misure di mitigazione, da prevedere nel progetto di coltivazione e comunque da realizzare nel corso dell'esercizio a cura e spese dei concessionari.

5. Nelle cave è consentita solamente l'edificazione delle strutture precarie necessarie per la gestione tecnica della coltivazione.

6. La cava esistente in loc. "Costona-Fratta di Volp" a fine estrazione sarà riconvertita in zona a Campeggi (art. 17)

Art. 27 - Discariche e centri di rottamazione. Depuratori

1. Sono indicate come «discariche» le aree assegnate specificamente a tale funzione, distintamente per i materiali lapidei, inerti e terrosi provenienti dalla coltivazione delle cave e dall'attività edilizia, per i rottami metallici, per i vetri e per i rifiuti solidi urbani.

Al di fuori delle discariche indicate è vietato utilizzare altre aree a tale scopo.

2. Le discariche controllate per rifiuti solidi urbani sono assegnate specificamente alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. La disciplina dello smaltimento dei rifiuti e la gestione della discarica è definita dalla Parte Terza del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

3. Le discariche per materiali inerti sono assegnate alla raccolta e allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché degli eventuali materiali provenienti dalla coltivazione di cave. La disciplina in materia è definita dal Piano concernente lo smaltimento dei rifiuti di cui ai numeri 3) e 4) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di competenza comprensoriale.

4. I centri di rottamazione sono aree assegnate ad uso di deposito provvisorio per macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Essi possono collocarsi entro le aree di cui all'art. 15 delle presenti Norme. La disciplina in materia è definita dal Piano concernente lo smaltimento dei rifiuti di cui ai numeri 3) e 4) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di competenza comprensoriale. Al di fuori di tali aree sono vietati il deposito e la conservazione all'aperto dei materiali sopraindicati.

5. I depuratori sono aree attrezzate adibite al convogliamento e la depurazione dei liquami di pubbliche fognature. La gestione degli stessi è disciplinata dall'articolo 56 e seguenti del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

6. In tutte queste aree è possibile installare solo gli impianti relativi alla funzione assegnata dal la variante al P.R.G del Comune (P.U.C.) nonché realizzare un fabbricato per impianto, destinato ad ospitare ufficio, officina, deposito, ecc. ma non residenza, per un volume complessivo massimo di 2000 mc, con un'altezza massima di 6,00 m ed alle distanze stradali di cui all'art. 28.

7. Attorno a queste aree è stabilita una fascia di rispetto inedificabile ampia m 30, a partire dalla recinzione e per le discariche di inerti e per i centri di rottamazione ed ampia 200 m per le discariche R.S.U. e, ove non altrimenti indicato in cartografia, per i depuratori.

8. Trova comunque applicazioni il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

TITOLO V - INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E COMUNICAZIONI

Art. 28 - Strade

1. Le strade - distinte in cartografia come esistenti o di progetto e da potenziare - che costituiscono la rete viaria veicolare normalmente aperta al traffico sono classificate gerarchicamente a seconda del loro tipo e della loro funzione. La cartografia evidenzia le strade:

- a. di 3^a categoria (secondo la classificazione del P.U.P.), asfaltate, per il traffico interregionale ed intercomprensoriale di largo raggio;
- b. di 4^a categoria (secondo la classificazione del P.U.P.), asfaltate, per il traffico comprensoriale e intercomunale;
- c. di interesse locale, asfaltate, per il traffico di connessione tra i vari centri e nuclei abitati ed interne agli abitati stessi.
- d. minori, campestri, poderali, rustiche, pascolive, boschive, forestali, eventualmente riservate ad un traffico specializzato soggetto a limitazioni e controlli sono evidenziate solo in casi particolari.

2. A ciascuna categoria di strade sono assegnate le seguenti larghezze standard, modificabili solo qualora richiesto da documentate esigenze tecniche:

- a. 3^a categoria P.U.P.: m.7,00-9,50
- b. 4^a categoria P.U.P.: m.4,50-7,00
- c. di interesse locale : m.4.50 (1) -7,00
- d. minori max m. 3,00

(1) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m. 3,00.

Alle strade campestri, boschive, pascolive, rurali, forestali è assegnata una larghezza massima di m 3,00. La larghezza di cui sopra è modificabile in più solo in corrispondenza di limitati slarghi, incroci, piazzole e gallerie richiesti dai progetti esecutivi e in meno laddove imposto dalle esigenze di tutela ambientale di cui al Titolo VI.

Negli interventi di potenziamento della viabilità è prescritta la conservazione dei manufatti e siti di interesse storico, culturale e naturalistico di cui all'art. 38 delle presenti Norme. I capitelli e le croci esistenti e non individuati ai sensi del predetto articolo possono subire spostamenti o, qualora necessaria, la demolizione con ricostruzione nel rispetto rigoroso delle tipologie preesistenti.

3. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, ecc.).

Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.

4. I tracciati delle strade evidenziate nella cartografia sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva, nella quale si preciseranno le soluzioni di dettaglio sia per i manufatti e le opere d'arte delle infrastrutture che per gli interventi di arredo.

L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

5. Nelle urbanizzazioni le strade di nuova costruzione vanno dotate di marciapiedi su ambo i lati, di larghezza non inferiore a m 1,50 per lato. Nei tratti esistenti soggetti a ristrutturazione vanno comunque assicurati, su uno o su entrambi i lati della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a m 1,50. I marciapiedi esistenti o gli eventuali nuovi andranno visivamente differenziati rispetto alla sede stradale.

6. La costruzione di nuove strade veicolari minori di cui alla lettera d) del comma 1 è ammessa a condizione che:

- a. il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
- b. gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;

- c. il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando gli accorgimenti tecnici più perfezionati;
- d. non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
- e. sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente assicurando, in sede di progetto, tutte le necessarie misure di mitigazione;
- f. non vengano in alcun caso eseguiti muri e manufatti stradali in cemento armato a vista e non siano adottati muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro;
- g. le piazzole non siano più larghe di m 3,00.

7. Ai fini della tutela ambientale, la realizzazione dei manufatti stradali negli spazi aperti deve attenersi alle prescrizioni in materia indicate nel Titolo IV. Nelle aree assoggettate alla tutela di cui al Titolo VI valgono gli ulteriori disposti ivi riportati. Tutte le nuove strade e le varianti di quelle esistenti vanno comunque progettate ed eseguite attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio.

Su tutte le strade la segnaletica va ridotta al minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è vietata lungo tutte le strade negli spazi aperti ed è ammessa nelle urbanizzazioni solo lungo le strade di cui alla lettera a. del comma 1, purché si collochi entro gli spazi assegnati allo scopo dalle Amministrazioni Comunali.

8. La larghezza delle fasce di rispetto non edificabili delle strade, normata dalla G.P. con delibera dd 02.10.98 n. 10778, si misura:

- dal limite stradale per le strade esistenti e strade esistenti da potenziare
- dall'asse stradale per strade di progetto

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è la seguente:

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE						
	ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI E DELLE AREE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO			FUORI DEI CENTRI ABITATI E DELLE AREE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO		
	esistenti	Esistenti da potenziare	Di progetto	esistenti	Esistenti da potenziare	Di progetto
3 CATEGORIA	5	25	35	20	40	60
4 CATEGORIA	5	15	25	15	30	45
VIABILITA' LOCALE	5	7,5	10	10	20	30
VIABILITA' MINORE	5	7,5	10	10	20	30

Nelle fasce di rispetto stradale è consentito l'ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P.9.11.87 n.26 purchè esso non si avvicini al ciglio stradale più dell'edificio stesso e senza che vengano crati nuovi accessi. Tale ampliamento potrà essere al massimo del 20% del volume emergente.

Nel caso di demolizione di edifici per la realizzazione di nuovi tracciati stradali sarà possibile la ricostruzione di un volume pari a quello demolito anche nella fascia di rispetto stradale.

9. I percorsi pedonali o ciclabili e quelli cui vanno affiancate alberate sono evidenziati in cartografia solo in casi particolari, con appositi simboli.; tali tracciati sono da intendersi indicativi.

I percorsi pedonali attualmente abbandonati possono sempre essere recuperati.

Gli eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l'uso pubblico con passaggi pedonali devono essere mantenuti aperti.

Art. 29 - *Parcheggi pubblici ed aree di servizio*

1. Gli spazi destinati a parcheggio pubblico sono in edificabili salvo che gli interventi edilizi non riguardino fabbricati destinati esclusivamente al ricovero ed alla sosta di veicoli in soprasuolo o in sottosuolo. Per i parcheggi in edifici soprasuolo sono stabiliti i parametri edificatori più favorevoli delle zone confinanti.

2. Le aree di servizio, individuate in cartografia con apposito simbolo, sono assegnate alla realizzazione di distributori di carburante ed alle attività connesse. L'estensione effettiva dell'area è definita dai progetti esecutivi, che devono adeguarsi ai seguenti parametri edificatori:

- a. Ve max: 450 mc
- b. If max: 0,05 mc/mq
- c. H max: 4,5 m escluse eventuali tettoie
- d. De min: 20 m
- e. Parcheggi: vedi articolo 10

L'area di servizio segnata in cartografia (zona Mis) dovrà essere individuata dal progetto esecutivo nella fascia a monte prospiciente la strada provinciale, e compresa tra l'incrocio con la strada per Sagron e la frazione dei Broch e Bagas, possibilmente a ridosso dell'urbanizzato.

Art. 30 - Piste da sci, impianti di risalita, aree di accesso e di servizio

1. La cartografia indica le aree nelle quali sono contenute le piste da sci, la posizione di massima dei principali impianti di risalita e le relative aree di accesso e di servizio. Le piste per sci da fondo sono indicate solo qualora esse ricadono nelle aree di cui agli articoli 23 e 24 delle presenti Norme. L'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle piste, degli impianti e dei servizi vanno definite in sede di progettazione esecutiva. La progettazione degli interventi deve dimostrare il conseguimento del rapporto equilibrato fra utenti e dotazione locale di strutture residenziali e ricettive, di servizi e di infrastrutture nelle rispettive stazioni turistico-invernali, per ciascuna fase di realizzazione.

2. Le piste da sci e i sedimi degli impianti non funiviari non sono edificabili, se non per realizzare le opere necessarie alla regolare esecuzione di quanto stabilito dalle leggi in vigore e dal relativo regolamento concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.

3. La capacità massima, espressa in numero di sciatori simultaneamente presenti, delle piste di discesa e delle aree sciabili servite da impianti di risalita di arroccamento è stabilita in uno sciatore ogni 200 mq di pista.

La realizzazione di attrezzature di servizio e di ristoro, con esclusione dei volumi tecnici concernenti l'impianto e dei ricoveri di automezzi di servizio alle piste, nelle aree destinate allo scopo in queste zone non può prevedere nuove costruzioni e deve attenersi ai seguenti parametri:

- a. Ve max: 1500 mc per le attrezzature alla base ; Ve max: 1000 mc per le attrezzature in quota
- b. Su max: - 2 mq ogni sciatore di capacità dell'impianto per le attrezzature in fondovalle;
- 1,5 mq ogni sciatore di capacità dell'impianto per le attrezzature in quota
- c. H max: 7,5 m ;
- d. L max: 40 m per le attrezzature alla base; L max: 20 m per le attrezzature in quota
- e. De min: 10 m
- f. Dc min: 5 m
- g. Ds min: vedi articolo 28
- h. Parcheggi: vedi articolo 10.

4. La capacità massima, espressa in numero di sciatori simultaneamente presenti, delle piste da fondo e delle aree sciabili non servite da impianti di arroccamento è stabilita in uno sciatore ogni 50 mq di pista.

La realizzazione di attrezzature di servizio di ristoro nelle aree destinate allo scopo in queste zone deve attenersi ai seguenti parametri:

- a. Ve max: 1000 mc
- b. Su max: 1.5 mq ogni sciatore di capacità della pista;
- c. H max: 4,5 m
- d. L max: 20 m
- e. De min: 10 m
- f. Dc min: 10 m
- g. Ds min: vedi articolo 28
- h. Parcheggi: vedi articolo 10

6. Ai fini della tutela ambientale vanno in ogni caso rispettati i disposti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e al Titolo VI. Il terreno delle piste va drenato accuratamente ed inerbito in superficie in modo da ridurre gli effetti dell'erosione e minimizzare gli impatti visuali negativi. Il sedime delle piste dismesse va ricondotto allo stato naturale precedente a cura dei concessionari entro un anno dalla cessazione dell'uso.

TITOLO VI - TUTELA AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE

Art. 31 - Scopo, oggetto ed esercizio della tutela

1. Scopo della tutela è la conservazione-valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica del Comune e dei suoi valori storico-culturali per impedirne l'impoverimento e il degrado e per mantenere o migliorare il livello del quadro in cui il P.R.G. (P.U.C.) opera. Sono oggetto di tutela:

- a. in generale, l'intero territorio e tutti gli insediamenti;
- b. in particolare, specifiche aree di peculiare valore ambientale o storico-culturale nonché determinati manufatti e siti.

La cartografia individua tali aree, luoghi e fabbricati, con riferimento sia ai contenuti della tutela che ai soggetti cui essa è demandata. La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele o divieti gli interventi edilizi e urbanistici che modificano lo stato esistente all'entrata in vigore del P.R.G. (P.U.C). e nel promuovere azioni di miglioramento del medesimo ove necessario.

2. Gli indirizzi ed i contenuti generali della tutela del territorio aperto sono indicati zona per zona negli articoli del Titolo IV. Gli indirizzi generali per la tenuta dei luoghi e per l'esecuzione di opere riguardanti l'edificazione e la costruzione di infrastrutture rispetto alle esigenze di tutela, sono indicati nei seguenti articoli 32, 33, 34 e 35.

Le prescrizioni specifiche per la tutela di determinate aree e di siti o manufatti particolari concernono le seguenti materie:

- aree sensibili: ambienti d'alta montagna, fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi (art. 36);
- biotopi e loro aree di protezione (art. 37);
- manufatti e siti di rilevanza storico-ambientale, paesaggistica e naturalistica (art. 38);
- aree archeologiche (art. 39);
- aree di difesa paesaggistica (art. 40);
- recupero ambientale (art. 41).

3. All'interno delle aree appositamente individuate la tutela ambientale è esercitata in base alla legislazione provinciale in materia.

Art. 32 - Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi

1. L'assetto morfologico, paesistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni, non può essere modificato da interventi che compromettano - peggiorandoli - la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.

2. E' vietato:

- scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale se non laddove espressamente indicato dal P.R.G.(P.U.C.);
- scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura se non laddove espressamente indicato dal P.R.G.(P.U.C.);
- depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso e merci alla rinfusa.

3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento vanno sistemati ripristinando gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione.

4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

Art. 33 - Cautele per l'ambientazione degli interventi edilizi

1. Ai fini della riqualificazione ambientale e paesistica, gli interventi edilizi devono osservare i seguenti criteri generali, distinti a seconda se si tratta di ristrutturazione di edifici tradizionali esistenti o di opere eseguite su edifici non tradizionali, ovvero di nuove costruzioni; in questo caso, si distinguono ulteriormente i fabbricati singoli e gli aggregati, e quelli produttivi dagli altri.

2. Nelle ristrutturazioni di fabbricati tradizionali esistenti diversi da quelli di cui agli articoli 12, 22 e 38 vanno osservate le seguenti indicazioni:

a. coperture: i materiali e le forme devono essenzialmente riproporre i caratteri originali degli edifici, con manti consoni all'edilizia circostante. La struttura portante originale dei tetti va conservata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici. L'uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia delle coperture, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento vanno mantenuti come in origine o ripristinate se è il caso. Sono consentite le finestre a lucernario in falda per l'illuminazione d'interni;

b. pareti esterne: le murature in pietra faccia a vista vanno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rhabocchi di intonaco sulle fughe. Sulle facciate intonacate si devono riproporre i tipi e i colori originali dell'intonaco. Vanno evitati i basamenti e gli zoccoli di materiali diversi da quelli originali. La partitura originaria delle aperture delle porte e delle finestre, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti,

davanzali, cornici, ecc.) si devono mantenere. L'eventuale apertura di nuovi fori deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendo la partitura e i moduli compositivi fondamentali;

c. per le baite valgono i disposti dell'art. 22.

3. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati residenziali, alberghieri, terziari, per equipaggiamenti e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:

a. nelle trasformazioni di edifici generici recenti va assicurato il corretto inserimento delle opere nel contesto ambientale, assumendo a modello l'edilizia tradizionale del luogo. La configurazione delle coperture e i materiali dei manti e delle strutture devono risultare del medesimo tipo e dello stesso colore di quelli presenti nel contesto circostante. Le eventuali nuove aperture devono risultare di forma e dimensione analoghe a quelle tradizionali, e i serramenti dello stesso tipo e di identici materiali. Nel recupero dei sottotetti e negli interventi su parti di edifici a destinazione speciale o nuova vanno ricercati partiture architettoniche e moduli dimensionali idonei agli usi proposti avendo sempre come riferimento quelli dell'edilizia del posto;

b. nelle nuove costruzioni di edifici singoli, entro gli abitati esistenti, i fabbricati devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti per quanto riguarda le masse, le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti. I materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno, mentre le configurazioni volumetriche, l'architettura, i materiali devono riprendere le consuetudini locali per quanto riguarda le coperture, e facciate esterne, i serramenti e gli infissi, i colori e i tipi di intonaco e di paramento esterni.

Nei terreni in pendenza gli scavi e i riporti vanno minimizzati: a questa esigenza va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva la direzione dei colmi dei tetti. I volumi edilizi vanno disposti in posizioni marginali rispetto ai lotti e il più vicino possibile agli altri edifici, in modo da poter mettere in comune le strade d'accesso e da ridurre gli oneri relativi, e al fine di salvaguardare il più possibile gli spazi liberi nel contesto urbano. In definitiva, i nuovi fabbricati e i nuovi tessuti urbani devono riprendere, sia pure reinterpretandoli, gli elementi che caratterizzano l'edilizia tradizionale di ciascuna località;

c. per i nuovi edifici realizzati negli spazi aperti valgono i medesimi criteri, dovendosi assicurare la massima ambientazione in ciascuno dei contesti considerati negli articoli 21, 23, 24 e 25. Le nuove costruzioni saranno preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici, mirando ovunque al risparmio di suolo. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali ed opere di sostegno eccessive. I tipi edilizi devono essere quelli tradizionali di ogni area e di ogni funzione;

d. negli interventi concernenti aggregati di più edifici residenziali e nelle nuove urbanizzazioni (Piani Attuativi a fini speciali per l'Edilizia Abitativa, P.L.C.) le volumetrie saranno il più possibile accorpate in funzione della densità e delle tipologie insediative previste. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La viabilità va contenuta al massimo sia nello sviluppo che nelle dimensioni e va studiata in modo da distinguere nettamente le strade principali da quelle secondarie, e quelle veicolari dai percorsi pedonali.

La disposizione dei fabbricati deve tener conto del contesto ambientale specifico di ogni area. Le visuali significative e gli scorci panoramici vanno salvaguardati e valorizzati. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi: giardini, orti, parcheggi, strade. Anche la tipologia delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione deve tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'inserimento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso del verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare quelli scadenti ed inserirli più organicamente nel contesto. Per questo i nuovi progetti delle urbanizzazioni devono essere elaborati con speciale attenzione all'ambiente ed all'architettura, curando la qualità dei dettagli, dei particolari, delle finiture e degli arredi esterni.

4. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi, commerciali, zootecnici, o comunque diversi da quelli residenziali, alberghieri e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:

a. la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale;

b. l'approntamento dei suoli deve seguire il criterio di minima alterazione del terreno. Se questo è in declivio, vanno eseguiti terrazzamenti con scarpate inerbite, riducendo al minimo i muri di sostegno, per i quali è vietato il calcestruzzo a vista;

c. i nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprenderne i caratteri più tipici;

d. nei prospetti in vista le superfici in legno o in altri materiali tradizionali devono prevalere su quelle in alluminio, in ferro, in calcestruzzo, in materie plastiche o in altri materiali che mal si adattano all'ambiente che si vuole tutelare. Le coperture saranno preferibilmente a padiglione, escludendo i tetti piani e gli shed in vista e i manti saranno realizzati in metallo o in rivestimenti tradizionali.

Art. 34 - Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici

1. L'impatto visivo dei nuovi fabbricati deve essere sempre ridotto, perseguendo al contempo il rinverdimento delle aree urbanizzate. A tal fine il progetto dovrà essere corredato di apposita planimetria con indicate le sistemazioni del

suolo per tutta la superficie e con evidenziate le piantumazioni a siepe o ad alto fusto. Queste ultime, scelte nelle essenze più idonea a ciascun contesto climatico e paesaggistico, non potranno essere previste in numero inferiore ad una pianta latifoglia ogni 300 mc di nuovo volume costruito.

2. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato. I terreni non coltivati o privi di specifica destinazione, che risultino indecorosi, vanno sistemati o celati da siepi o filari di alberi, a cura dei proprietari. Spetta ai Sindaci ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione di sovrastrutture provvisorie, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi e all'eventuale sfalcio dei prati in fregio alle urbanizzazioni. Nelle opere di risistemazione dei fondi devono essere impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche, delle plastiche e in genere gli elementi metallici diversi da quelli usati nel passato e impiegando al loro posto il pietrame e il legno.

3. Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione devono essere adottate idonee misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici ma di loro pertinenza. Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato devono essere rinverdite anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti.

Per aumentare il percolamento profondo, le pavimentazioni esterne vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi, ecc.) e quindi devono essere in ghiaia o lastre isolate di pietra locale. Le superfici non pavimentate vanno sempre ben sistemate a giardino, ad orto, a frutteto, a prato e piantumate con alberi e siepi di essenze locali in conformità col costume tradizionale e con le circostanze climatiche. Gli spazi a parcheggio vanno inseriti nel verde e ombreggiati da alberi. L'inerbimento delle superfici non edificate va eseguito usando specie perenni, a radici profonde e molto humificanti. Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle aree esterne pavimentate deve essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati. Per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a danni erosivi.

4. L'illuminazione esterna delle superfici di pertinenza degli edifici deve pure conformarsi a esigenze di ambientazione, escludendo l'impiego di strutture e apparecchiature vistose, emergenti da piano del suolo per più di 4 metri. Di norma la disposizione dei cavi elettrici e telefonici nei lotti deve avvenire in sottosuolo, entro un'apposita rete di cunicoli a tenuta, opportunamente ispezionabili.

5. Le recinzioni dei lotti non possono, fatti salvi i casi di pericolosità o di particolari esigenze funzionali, superare l'altezza di m 1,30 con non più del 50% in muratura o pietrame; devono preferibilmente essere costituite da siepi o staccionate in legno di tipo tradizionale, mentre è vietato l'uso di cemento in getto o in elementi prefabbricati.

Art. 35 - Cautele per l'ambientazione degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo da scegliere le alternative tecniche di minor impatto paesistico e ambientale e da ridurre al minimo tutti gli eventuali effetti negativi mediante idonee misure di mitigazione. Nei casi previsti dalla legge e in tutte le aree sensibili di cui all'art. 36 l'esecuzione dei lavori è subordinata a positiva valutazione di impatto ambientale da presentarsi alla Commissione Edilizia Comunale.

2. In generale, nell'esecuzione di tutte le infrastrutture puntuali o a rete le opere in vista devono risultare eseguite con l'uso di tecniche tradizionali, adottando materiali tradizionali locali quali la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc. Il cemento armato in vista e le strutture metalliche sono ammessi solo laddove il loro impiego è imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.

3. Nell'esecuzione di opere stradali vanno osservate le seguenti indicazioni:

a. strade classificate, evidenziate nella cartografia: i nuovi percorsi e gli interventi di consistente trasformazione dei tracciati esistenti vanno costruiti curando con particolare attenzione l'inserimento ambientale. Speciale attenzione va assegnata alla tipologia dei manufatti e delle opere d'arte, al loro inserimento nel quadro paesaggistico e alla sistemazione dell'arredo. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbiti e piantumati, adottando materiali ed essenze arboree locali ed impiegando tecniche esecutive idonee a ridurre l'impatto visivo delle opere;

b. strade non classificate dal P.R.G. (P.U.C.), non evidenziate in cartografia (e cioè quelle minori di modesta funzione locale, le piste ciclabili, strade campestri, pascolive, boschive o di montagna): i tracciati e le pendenze devono sempre adeguarsi strettamente alla morfologia dei luoghi, rispettando la panoramicità dei versanti. E' vietata - salvo che per ineludibili ragioni tecniche - l'esecuzione di opere di sbancamento e di sostegno, e in ogni caso gli eventuali sbancamenti e riporti vanno accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame. E' esclusa l'esecuzione di opere d'arte massicce e vistose. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitate ai minimi tecnicamente necessari, mentre vanno preferibilmente adottate scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate o scarpate trattenute da palizzate in legno. Nei pascoli e nelle aree agricole l'apertura di nuove strade minori è

consentita solo ai margini dei fondi, con tracciati disposti secondo livellette tali da evitare rotture nel quadro paesistico e visibili opere d'arte.

4. Gli impianti tecnologici quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc. devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti paesistici. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura delle infrastrutture e dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione che richiedono la fusione architettonica di quei fabbricati nei contesti naturali paesaggistici e socio-culturali nei quali si collocano.

5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile, senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.

6. L'esecuzione entro le urbanizzazioni e, ove possibile, negli spazi aperti, di nuove linee elettriche di tensione fino a 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrato. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

Art. 36 - Aree sensibili: ambienti d'alta montagna e fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi

1. Sono definite aree sensibili specifiche zone che - per la loro particolare delicatezza o rilevanza sotto i profili ecologico, geologico, idrologico, climatico e naturalistico e per la loro funzione paesaggistica - richiedono una tutela ambientale e un controllo edilizio ed urbanistico specialmente attenti. In queste aree sensibili, riportate in cartografia o delimitate come ai seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6, ogni intervento infrastrutturale o edilizio è assoggettato ad un preventivo studio di impatto ambientale ed è ammesso solo se tale studio dimostra l'indispensabilità dell'intervento e la non esistenza di effetti negativi nei riguardi dei valori tutelati, generati dalle opere da eseguire per la realizzazione degli interventi stessi, dalla presenza dei manufatti realizzati e dall'esercizio delle funzioni cui essi sono destinati.

Sono aree sensibili:

- a. gli ambienti d'alta montagna;
- b. le fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi.

Ai fini degli interventi infrastrutturali, sono aree sensibili anche quelle dove vige la difesa paesaggistica normata dall'art. 40 e l'intero territorio compreso nel Parco Naturale delle Pale di S. Martino e di Paneveggio di cui all'art. 42.

2. Sono «ambienti di alta montagna» tutte le parti del territorio situate al di sopra dei m 1600 s.l.m. In queste aree sensibili è vietato eseguire nuove costruzioni, a meno che non siano espressamente previste dal P.R.G. (P.U.C.), o che non ricadano nelle aree di cui agli articoli 23 e 24 delle presenti norme, o che non riguardino strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica. Sono ammessi solo interventi di conservazione e ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture.

Per ogni innovazione tecnico-funzionale nella capacità degli accessi e delle strutture edilizie esistenti va verificato il rispetto del massimo carico antropico ammissibile in ciascun ambiente d'alta montagna, sotto il profilo dell'inquinamento, della generazione di rumori, della movimentazione di persone e materiali nonché degli effetti collaterali di tipo climatologico, faunistico, idrologico, ecc.

E' comunque vietato costruire nuovi impianti sciistici di qualsiasi genere, se non dove e come previsto dal P.R.G. (P.U.C.) L'eventuale miglioramento della viabilità veicolare minore esistente è ammesso ma senza realizzare nuovi tracciati, salvo che non si tratti di modifiche locali modestissime. La costruzione di nuovi percorsi sci-escursionistici, dotati di opportuna segnaletica e attrezzati, è consentita solo nel rispetto del massimo carico antropico ammissibile di cui sopra e dell'inserimento nel quadro ambientale.

E' vietato costruire linee elettriche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo che laddove previsto dal P.R.G. (P.U.C.) o per motivi ineludibili di servizio dei fabbricati e degli impianti ammessi. Queste infrastrutture devono comunque inserirsi correttamente nell'ambiente e in genere non devono comportare manufatti emergenti dal livello del suolo.

3. Le adiacenze dei corsi d'acqua sono inedificabili, ai sensi delle leggi vigenti, entro fasce di rispetto ampie m 10 da ambo i lati da ciascuna riva o dagli argini.

4. Lungo i corsi d'acqua evidenziati con apposita grafia ulteriori fasce di protezione ambientale si estendono al di fuori delle urbanizzazioni fino a 30 m di distanza da ciascuna riva, o unghia esterna dell'argine. In queste aree sensibili sono vietate tutte le opere di copertura, di intubazione, di interrimento, di canalizzazione e di derivazione di acque, di costruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, che non siano strettamente finalizzate alla regimazione dei fiumi

e dei torrenti in questione o al loro impiego per fini produttivi e potabili. E' altresì vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G. (P.U.C.); quelle esistenti e non conformi al P.R.G. (P.U.C.) vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.

Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.

Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.

Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalla vista principale. I relativi bacini vanno mascherati con alberature ed essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.

E' vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. (P.U.C.) L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio. La pubblicità commerciale è vietata. Il quadro naturalistico esistente nelle fasce di protezione ambientale va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi di Piano e ricostituito nei suoi connotati originali laddove risulti alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati, ovvero di recupero ambientale, si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza a:

- mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
- ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali;
- assicurare le rive al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, eventualmente da recuperare, escludendo l'apertura di accessi nuovi in località inaccessibili.

5. Le adiacenze dei laghi, evidenziati in cartografia, sono inedificabili, ai sensi delle leggi vigenti, entro fasce di rispetto ampie 10 m dalle rive.

6. Ulteriori fasce di protezione dei laghi sono indicate nella cartografia in quanto aree sensibili, nelle quali sono consentiti interventi edilizi ed urbanistici solo per funzioni di pubblico interesse con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee e di infrastrutture non indispensabili.

E' vietato procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interrimento o derivazioni dei corsi d'acqua e degli specchi d'acqua naturali o alterare l'assetto dei loro habitat faunistici e vegetazionali. Il quadro naturalistico e paesistico esistente va conservato ovvero ricostruito nei suoi connotati originali, qualora risulti degradato o alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito.

Nelle fasce di protezione dei laghi artificiali inoltre vanno costituiti habitat floristici e faunistici omogenei, congruenti con quelli circostanti sia pure nel nuovo contesto ambientale. Sono vietati l'apertura di nuove strade veicolari, i parcheggi, l'accesso di mezzi motorizzati se non per ragioni di servizio, la stesura di recinzioni, la pubblicità commerciale. L'accessibilità pubblica alle rive dei laghi può essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.

Art. 37 - Biotopi ed elementi naturalistici di rilievo

1. Nei biotopi e nelle loro aree di protezione indicati in cartografia è vietato qualsiasi intervento edilizio che non sia diretto al mantenimento dei biotopi stessi secondo i disposti dell'art. 3 della L.P. n. 14 dd. 23.6.1986 e ss.mm. o che contrasti con le loro caratteristiche

2. I biotopi sono individuati in cartografia e descritti in un apposito elenco allegato alla Relazione Illustrativa del P.R.G.(P.U.C.) (Appendice C). Quelli di interesse provinciale sono assoggettati ai disposti della L.P. 23.6.1986, n. 14 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. L'esatta individuazione dei perimetri di questi ultimi è contenuta nei provvedimenti di vincolo.

3. Il Piano individua, oltre ai biotopi, dei singoli alberi, quali elementi naturalistici di rilievo e meritevoli di conservazione, fatte salve comunque le disposizioni legislative in materia forestale.

Art. 38 - Manufatti e siti di interesse storico, culturale e naturalistico

1. La cartografia del P.R.G.(P.U.C.) riporta, a titolo informativo, l'individuazione dei manufatti e dei siti di interesse storico, culturale e naturalistico.

2. Gli elementi suddetti sono soggetti alle prescrizioni in materia dettate dal Piano Generale per gli Insediamenti Storici.

Art. 39 - Aree archeologiche. Ritrovamenti. Notifiche.

1. Le aree sono individuate in cartografia. L'Appendice B della Relazione Illustrativa le descrive, AD ALTO RISCHIO ARCHEOLOGICO e A RISCHIO ARCHEOLOGICO.

2. Nelle aree AD ALTO RISCHIO ARCHEOLOGICO è possibile effettuare solo attività di ricerca, di restauro ovvero di valorizzazione dei dati materiali emersi, anche al fine di renderne possibile la visita al pubblico. Tali attività vanno comunque curate e seguite dal competente Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento o dagli Istituti Scientifici da esso autorizzati. In queste aree non è ammessa la presenza di infrastrutture estranee alla natura stessa del sito, a meno che ciò non sia preventivamente concordato con il suddetto Ufficio Beni archeologici;

3. Nelle aree A RISCHIO ARCHEOLOGICO sono ammesse tutte le attività inerenti al loro utilizzo da parte di privati o enti pubblici, fermo restando che le medesime dovranno effettuarsi sotto il diretto controllo dell'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento. In particolare qualsiasi intervento che comporti scavi o movimenti di terra di qualsivoglia natura deve essere preventivamente autorizzato dal suddetto Ufficio Beni Archeologici;

4. Conformemente alle prescrizioni della L. 1.6.1939, n. 1089, vige sempre e comunque l'obbligo di denuncia all'Autorità competente da parte di chiunque compia ritrovamenti di presumibile interesse archeologico. Ai progettisti e ai direttori dei lavori, per tutti gli interventi edilizi e nell'esecuzione di qualsiasi opera che comporti scassi o movimenti di terra, è fatto obbligo di:

- segnalare immediatamente al competente Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento il ritrovamento di reperti archeologici di qualsiasi genere, anche minori;
- sospendere nel contempo i lavori allo scopo di consentire accertamenti e prospezioni tempestive;
- adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle esigenze di salvaguardia e protezione sopravvenute in accordo con l'Autorità o il Servizio provinciale competente.

Art. 40 - Difesa paesaggistica. Verde privato.

1. Allo scopo di proteggere i valori paesaggistici di particolari quadri ambientali e dei contesti di specifici manufatti, siti e insediamenti meritevoli di salvaguardia negli ambiti di cui agli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 e 25 sono stabilite aree di difesa paesaggistica, indicate in cartografia. Gli usi del suolo ammessi e gli indici di zona, ai soli fini della densità edilizia, sono quelli stabiliti dal P.R.G. (P.U.C.)in ciascuna area. Nelle urbanizzazioni le aree di difesa paesaggistica sono vincolate a verde privato.

2. Nelle aree di difesa paesaggistica, salvo che per i rustici di cui all'art. 8 comma 8, e per il realizzo di una area di servizio (distributore carburante) individuato a Mis, le nuove edificazioni sono vietate. Tali rustici dovranno avere dimensioni massime pari a 70 mc, essere il più possibile uniformati ai tipi tradizionali ed essere in legno.

3. Per gli interventi di infrastrutturazione nelle aree di difesa paesaggistica valgono i disposti dell'art. 36 in fatto di aree sensibili.

Art. 41 - Recupero ambientale

1. Sono destinate a recupero ambientale le aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e dove è necessario ripristinare un assetto paesistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle esigenze del territorio. E' facoltà della amministrazione comunale individuare, altre aree da sottoporre a Progetti di Recupero Ambientale.

2. Nei perimetri riportati in cartografia il P.R.G. (P.U.C. si attua mediante progetti di recupero ambientale, normati dalle disposizioni provinciali in materia. Tali progetti indicano gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.

I progetti di recupero ambientale preciseranno:

- le opere da eseguire;
- i tempi di intervento;
- i soggetti titolari delle diverse opere.

Gli interventi dei progetti di recupero ambientale debbono tendere al riutilizzo delle aree degradate attraverso la loro integrazione col contesto produttivo, funzionale e paesaggistico nel quale sono collocate, adottando gli indirizzi generali di cui ai commi seguenti.

3. Il recupero delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini va indirizzato a migliorare gli standard urbanistici realizzando nuove attrezzature o equipaggiamenti civili, ampliando e completando strutture esistenti, costruendo giardini pubblici, zone per parcheggi, campeggi e simili.

4. Il recupero delle aree degradate negli spazi aperti va diretto a riportarle nelle condizioni originarie attraverso interventi di risanamento ambientale: rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.

5. Nelle aree degradate in seguito ad attività tuttora in esercizio (cave, depositi, discariche, ecc.), qualora tali attività non possano essere dismesse in tempi brevi, occorre realizzare opere di sistemazione e funzionalizzazione che ne riducano il negativo impatto ambientale. A tale scopo, oltre al riordino dell'attività esistente (allontanamento dei materiali in abbandono, riqualificazione dei manufatti, ecc.) vanno individuate fasce di rispetto acustico e visivo dove realizzare schermature attraverso apposite piantumazioni, rimodellazioni del terreno o altro. Il tutto a carico degli utilizzatori responsabili del degrado al recupero del quale si intende provvedere, sulla scorta di appositi studi specialistici, anche con finalità preventive.

6. Il quadro E riporta l'elenco dei progetti di recupero ambientale previsti. In particolare:

TAVOLA	LOCALITA'	COMUNE
17	Località Pezzuoli	Sagron Mis

7. I progetti di recupero ambientale approvati saranno attuati mediante convenzione urbanistica.

Art. 42 - Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino

1. Ai sensi dell'art. 11 delle Norme del P.U.P., sono indicate le aree assegnate al Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino e la loro articolazione funzionale interna in riserve integrali, riserve guidate e riserve controllate. La descrizione delle stesse è contenuta nell'allegato alla Relazione Illustrativa del P.U.C. (Appendice D). Esse sono soggette alla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio e sui parchi. L'intero territorio del Parco è considerato area sensibile e per ogni opera di infrastrutturazione è pertanto assoggettato ai disposti dell'art. 36 delle presenti Norme.

2. All'interno del territorio assoggettato al Parco ogni intervento dovrà essere in conformità a quanto stabilito dal "Piano di Parco" approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 12939 d.d. 11.10.1996

TITOLO VII - PROTEZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA

Art. 43 - Rischio geologico

1. Sono indicate come aree a rischio geologico quelle caratterizzate da fenomeni gravi o di vasta portata o quello dove ogni intervento può essere causa di potenziale grave pericolo o grave danno. Le aree a rischio geologico sono quelle interessate da una o più delle seguenti voci:

- a. area di frana
- b. area soggetta a sprofondamenti
- c. area soggetta a valanghe
- d. alveo in erosione
- e. area soggetta ad alluvionamento
- f. area di tutela assoluta di sorgenti e pozzi
- g. area umida di interesse idrogeologico.

2. In tutte queste aree è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia e sono vietati gli interventi di nuova costruzione, a meno che non si tratti di opere pubbliche inerenti la difesa e il consolidamento del suolo o del sottosuolo, ovvero la protezione dalle valanghe, ovvero opere di viabilità ed di infrastrutturazione il cui tracciato debba necessariamente interferire con le aree a rischio.

3. Gli edifici già esistenti in queste aree possono essere ampliati purché gli interventi siano diretti esclusivamente a migliorarne la sicurezza ed a mantenerne la funzionalità, fino ad un massimo del 10% del loro volume ma sempre nel rispetto delle altre prescrizioni del P.R.G.(P.U.C.) in materia di parametri edificatori di zona e di tutela ambientale e storico-culturale, e solo a condizione che le opere da eseguire siano suffragate da specifiche perizie geotecniche, idrogeologiche o nivologiche da depositarsi in Comune, contestualmente al progetto delle opere. Gli stessi edifici possono essere anche demoliti e ricostruiti con contestuale ampliamento fino ad un massimo del 10% del loro volume, quando ciò sia funzionale alla realizzazione delle opere di sicurezza del territorio.

Art. 44 - Controllo geologico

1. Sono assoggettate a controllo geologico e idrogeologico le aree, indicate in cartografia, dove qualsiasi alterazione dell'assetto attuale può essere fonte di pericolo o di danno a causa delle scadenti condizioni geotecniche e geomeccaniche del terreno, ovvero dell'elevata pendenza o dell'eccessiva permeabilità del suolo, nonché quelle suscettibili di alluvionamenti o soggette a eventualità di valanghe.

2. In tali aree ogni intervento edilizio di nuova costruzione richiede una specifica perizia geotecnica, idrogeologica o nivologica da depositarsi in Comune contestualmente al progetto delle opere. Le aree di controllo geologico si suddividono nelle seguenti categorie, ciascuna appositamente individuata nella cartografia della perizia geologica allegata al P.R.G. (P.U.C.):

a. area critica recuperabile: aree che, pur essendo interessate da dissesti (frane in atto o potenziali, sprofondamenti, valanghe, alluvioni, ecc.), possono essere recuperate con adeguati interventi sistematori programmati in base a dettagliati studi e indagini di carattere geologico, geotecnico e nivologico estesi alla loro possibile area di influenza;

b. area con penalità gravi o medie: aree in cui gli aspetti litologici, morfologici ed idrogeologici richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologiche e geotecniche approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla loro possibile area di influenza;

c. area con penalità leggere: aree in cui gli aspetti litologici ed idrogeologici impongono per interventi di modesta entità (superficie fino a 300 m²; altezze fuori terra fino a 8,50 m, profondità di scavo fino a 2,50 m) l'esecuzione di studi ed indagini limitate al sito dell'intervento (perizia geotecnica), fermo restando l'obbligo di studi geologici per grandi opere e per tutti gli altri interventi (vedi comma.5 del D.M. 11.03.1988);

d. area con insufficienti conoscenze di sottosuolo: sono aree non urbanizzate in cui le conoscenze geologiche e geotecniche del sottosuolo sono nulle o carenti e non ne permettono la classificazione. Qualsiasi eventuale intervento (ad esempio strada forestale, elettrodotto, acquedotto, ecc.) richiede l'esecuzione di adeguati studi ed indagini.

3. La cartografia non evidenzia le aree sottoposte al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. del 30.12.1923, n. 3267; il loro perimetro risulta in dettaglio dagli specifici provvedimenti di vincolo. Nelle aree vincolate qualsiasi intervento ammesso dal P.R.G.(P.U.C.) deve conformarsi alla normativa generale vigente sulla protezione idrogeologica ed ottenere le relative autorizzazioni da parte delle autorità forestali competenti.

4. Tutti gli interventi edificatori da effettuarsi sull'area individuata a sud-est del nucleo storico di Sagron, in corrispondenza del rio Cigala, sono subordinati alla redazione di una perizia geotecnica da sottoporre al parere del Servizio Geologico della P.A.T.

Art. 45 - Protezione di sorgenti selezionate

1. Il P.U.C. individua in cartografia le sorgenti selezionate, captate e non captate, in quanto meritevoli di tutela al fine di garantire integrità dei corpi idrici.

2. Per ciascuna delle stesse sono individuate un'area di tutela assoluta delle sorgenti soggetta al vincolo di cui al precedente art. 43 (rischio geologico) ed un'area di rispetto idrogeologico sulla presunta zona di alimentazione della falda. Quest'ultima, individuata in base all'art. 6 del D.P.R. 24.05.1988 n. 236, è un'area in cui è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti ed in cui sono vietate le seguenti attività:

a. dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;

b. accumulo di concimi organici;

c. dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

d. aree cimiteriali;

e. spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

f. apertura di cave e pozzi;

g. discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

h. stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

i. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

l. impianti di trattamento di rifiuti;

m. pascolo e stazzo di bestiame.

3. Entro le aree di rispetto idrogeologico gli interventi edilizi ed urbanistici sono consentiti soltanto a seguito di specifiche perizie idrogeologiche e con i provvedimenti necessari ad evitare rigorosamente ogni forma di alterazione o di inquinamento delle acque ovvero l'infiltrazione e la diffusione nel sottosuolo di prodotti nocivi.

4. Nelle aree stabili individuate nella cartografia della perizia geologica allegata al P.R.G. (P.U.C.) come «aree di protezione idrogeologica» in quanto costituite da terreni ad elevata permeabilità non sono ammessi i recapiti di scarichi di insediamenti sul suolo o nel sottosuolo in quanto comportano danneggiamento delle falde acquifere.

Tali aree fanno parte inoltre delle zone di protezione di cui all'art. 7 del D.P.R. 24.5.1988, n. 236, riferentesi ad aree di ricarica delle falde, così come indicato al comma 2 dell'art. 9 dello stesso D.P.R.